

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SARTO, SALVATO, FUMAGALLI
CARULLI, BERTONI, RESCAGLIO, PINGGERA, THALER
AUSSERHOFER, COSTA, RUSSO SPENA, LAURIA Baldassare,
MUNDI, BRIENZA, MAZZUCA POGGIOLINI, MILIO,
PASQUALI, BONFIETTI, BRUNO GANERI, CAMERINI,
CARCARINO, CRESCENZIO, LORETO, SQUALCIALUPI,
BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
PIERONI, RIPAMONTI e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1998

Testo unico concernente interventi
per la salvaguardia di Venezia

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - Venezia e la sua laguna, considerate universalmente patrimonio dell'umanità, sembravano per molti versi aver realizzato la definizione che Bacone dava dell'arte: *ars est homo additus naturae*.

Si trattava di un equilibrio tra intervento antropico e natura che purtroppo, a cavallo tra '800 e '900, ma soprattutto in modo gravissimo nel nostro secolo e in decenni recenti, è stato rotto provocando una situazione di profondo degrado e squilibrio.

La necessità di interventi di risanamento e di riequilibrio della laguna e di salvaguardia del patrimonio storico e architettonico ha dato luogo all'emanazione di una serie di leggi speciali, dal 1973 ad oggi, che, pur nella permanente validità degli obiettivi indicati, non sono riuscite a risolvere in maniera organica - sia per la loro molteplicità sia per insufficienze e distorsioni nell'attuazione delle priorità da esse indicate - i problemi di Venezia e della sua laguna, per cui si rende oggi utile e necessario un nuovo testo unico su Venezia. Occorre infatti rendere finalmente operativa l'elaborazione e l'approvazione di un quadro complesso e complessivo di interventi che permettano davvero di recuperare il degrado della città, della laguna e anche di un'entroterra molto più vasto che influenza direttamente la laguna e che ricomprende il bacino scolante.

Serve dunque un testo normativo che individui chiaramente e in modo stabile non solo le finalità e le priorità, ma anche le modalità e gli strumenti necessari allo Stato, alla regione e agli enti locali, per intervenire in maniera integrata e efficace per la salvaguardia di Venezia.

Il presente disegno di legge fonda la sua impostazione sulla convinzione che obiettivo primario e prioritario deve essere la ri-

mozione delle cause del degrado. Se tali cause non verranno rimosse, anche interventi radicali e costosissimi, come quelli previsti dal progetto relativo agli sbarramenti mobili alle bocche di porto, non potranno essere esiti soddisfacenti. Al contrario la valutazione di quanto accaduto in questi anni ha portato ad una riflessione profonda sull'opportunità di questa opera di grande ingegneria perchè si è considerato che con interventi diffusi, quegli interventi che le leggi speciali definiscono come prioritari e preliminari, e con il rialzo delle parti più basse della città si possono ottenere a medio termine i risultati efficaci sia sul versante del riequilibrio idraulico e morfologico e della difesa delle acque alte, sia sul versante del disinquinamento; contemporaneamente è possibile investire rilevanti risorse nell'indispensabile opera di manutenzione della città, di recupero architettonico e ambientale, di rivitalizzazione socio economica. E ciò anche in coerenza con l'impostazione sostenuta dal comune di Venezia che in questo senso ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno del 15 marzo 1995.

In sostanza è necessario attuare l'insieme di interventi diffusi e di rialzo delle parti basse della città in grado anche di dare una soluzione a medio termine allo stesso problema delle acque alte e nel contempo verificare l'opportunità e la compatibilità del progetto di sbarramenti mobili alle bocche di porto soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), e qualora questo progetto non sia sostenibile, preparare, verificando anche le previsioni sull'effettivo andamento delle conseguenze dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici sul livello marino e sulle acque alte, progetti adeguati e sostenibili a medio e lungo termine.

In sostanza la salvaguardia di Venezia richiede un'azione integrata e complessa per essere sostenibile ed efficace, dotata di quella approfondita e fattiva prudenza e di quell'inscindibile legame del presente con il passato e con il futuro che caratterizza la migliore storia di cultura di Venezia e che è rappresentata dall'allegoria delle «tre teste» - di un giovane, di un uomo maturo, di un vecchio - scolpita in alcuni palazzi della città e dipinta da Tiziano che vi appose anche la folgorante scritta *ex praeterito praesens prudenter ni agit, futura actione deturpet*. Un futuro sostenibile per Venezia, Chioggia e la laguna deve valorizzarne con l'intelligenza e i mezzi più avanzati la specificità e l'unicità, contro ogni rozza modernizzazione basata sulla omologazione con altre realtà urbane e territoriali.

In quest'ottica l'articolo 1, che individua finalità e obiettivi generali del presente disegno di legge, dopo aver riconfermato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale, indica gli interventi che concretamente devono essere attuati. In primo luogo si sottolinea che l'obiettivo della salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e dei centri abitati, deve essere raggiunto attraverso un Piano di bacino e un programma di interventi prioritari e preliminari finalizzati al riequilibrio e al risanamento, che perseguano l'eliminazione o la riduzione dell'inquinamento, dei fenomeni erosivi e delle acque alte, riducendo i livelli e le ampiezze di marea.

Tra questi, particolare rilevanza rivestono gli interventi integrati per *insulae*, di innalzamento delle parti più basse del centro storico e degli altri centri abitati dell'estuario; il riequilibrio morfologico e la riduzione a livello normale e con adeguato coefficiente d'attrito dei fondali profondamente erosi dalle correnti nelle bocche di porto e nei canali di Malamocco, di San Niccolò e di Chioggia; il risanamento delle acque della laguna e dei relativi fondali e sedimenti inquinanti e del bacino idrografico in essa sversante.

Il presente disegno di legge è strutturato in maniera tale da accompagnare l'indicazione degli obiettivi con una dettagliata definizione delle competenze dei diversi enti interessati in ordine all'attuazione dei medesimi.

Sempre all'articolo 1, si evidenzia l'importanza di una grande e sistematica opera di manutenzione urbana della città, al cui fine vengono indicate diverse soluzioni tra cui, in particolare, interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, come lo scavo e smaltimento dei fanghi dei rii collegato al risanamento delle fondazioni degli edifici e delle fondamenta dei canali, la manutenzione, il restauro, le più rare ristrutturazioni e nuove edificazioni e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche.

Altro fondamentale obiettivo è la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della popolazione e al fine di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area veneziana. A tal fine si indica l'importanza di un complesso di misure per incentivare la residenza nel centro storico veneziano; incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e private ecompatibili localizzate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, altro elemento indispensabile per impedire il degrado fisico della città e per garantirne la vitalità superando anche il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana; contributi per il potenziamento del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare - potenzialmente la città più moderna del mondo rispetto a una mobilità sostenibile, come ebbe a definirla le Corbusier - e la terraferma con priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità con il trasporto acquatico nella città insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra.

Di seguito, sempre all'articolo 1, viene definito l'ambito territoriale di applicazione degli interventi.

L'articolo 2 istituisce, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Bacino speciale integrato della laguna di Venezia comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante. Il relativo Piano di riequilibrio idromorfologico e di risanamento è approvato dal «Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia» istituito all'articolo 3 e indicato come l'organo che deve guidare il processo di realizzazione degli obiettivi indicati dal presente disegno di legge.

Infatti proprio al Comitato è demandata l'adozione e l'approvazione del Piano del bacino integrato (articolo 4) e l'approvazione dei Programmi triennali e annuali degli interventi di attuazione, nonchè l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi e la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con possibilità di revoca o poteri sostitutivi in caso di inadempienza.

Nella configurazione del Comitato di cui all'articolo 3, si attribuisce ruolo fondamentale alla regione e agli enti locali e il Comitato stesso costituisce la sintesi tra i poteri degli enti territoriali e quelli dello Stato, coerentemente con una impostazione federalista.

In questo quadro, l'obbligo di trasmettere al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi, ha lo scopo di permettere alle competenti Commissioni parlamentari di poter esprimere il relativo parere prima della data di presentazione del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato.

Perchè il Comitato possa svolgere la sua azione di programmazione e controllo, si stabilisce che esso sia dotato di un adeguato e qualificato supporto tecnico e a questo fine viene istituito dall'articolo 4 l'Ufficio di piano.

Questo Ufficio opera presso il Magistrato alle acque, il cui riordino in base ai decreti

legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dovrà riconfigurarlo non più come espressione di un solo Ministero, quello dei lavori pubblici, ma come un organo nuovo dotato delle competenze richieste dalla specificità dell'ambiente di Venezia e della laguna.

L'Ufficio, di piano è dotato di competenze tecniche di sostegno all'attività del «Comitato» e, in particolare, ha lo scopo di elaborare e aggiornare d'intesa con la regione il Piano di bacino, predisporre e aggiornare periodicamente il Programma degli interventi, fissare la tempistica di attuazione degli interventi stessi.

L'articolo 5 fissa le norme di attuazione, tra le quali va dato il giusto risalto all'attuazione dell'abrogazione stabilita dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, all'articolo 6-bis, della concessione unitaria, istituita in base agli articoli 3 e 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in relazione alla quale si delega il Governo a disciplinare entro un anno la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31 maggio 1995, con il Concessionario.

L'articolo 6 evidenzia l'importanza, ai fini dell'attuazione degli obiettivi indicati dal presente disegno di legge, degli accordi di programma e della conferenza dei servizi.

All'articolo 7, recante disposizioni varie, si delega il Governo ad emanare decreti legislativi secondo le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di ottenere, tra le altre, un'unica disciplina della circolazione acquea e del traffico, nonchè delle relative autorizzazioni, nell'ambito della laguna di Venezia.

L'articolo 8 disciplina il finanziamento degli interventi previsti dal presente disegno di legge, da perseguire attraverso appositi stanziamenti da inserire annualmente nel bilancio dello Stato.

Occorre sottolineare che l'assoluta specificità delle città d'acqua di Venezia e

Chioggia, della laguna e dei comuni dell'ambito lagunare, richiede un governo unitario dell'intera area interessata. Uno specifico centro di governo integrato di tutta l'area metropolitana veneziana è infatti fondamentale per raggiungere gli obiettivi della programmazione relativa a quest'ambito e della predisposizione degli strumenti necessari alla salvaguardia di Venezia; e ancora, per impostare e coordinare interventi che coinvolgano tutti gli enti locali legati dal complesso sistema di relazioni ambientali, urbanistiche e territoriali, economiche, sociali e culturali, che caratterizzano l'area veneziana. Per questi motivi nella originaria

versione del presente disegno di legge si prevedeva un articolo che istituiva la Città Metropolitana di Venezia.

Allo stato, dunque, una risposta alla necessità di istituire la città metropolitana di Venezia potrà venire dalla positiva conclusione dell'esame in corso da parte del Parlamento del disegno di legge di modifica alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme per la disciplina proprio delle procedure d'istituzione delle città metropolitane, (vedi atto Senato n. 1388); ovvero da una apposita e specifica integrazione in corso di esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne ricostruisce e tutela l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque rimuovendo le cause e invertendo i processi in atto di dissesto idraulico fisico e morfologico e di degrado biologico e chimico e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'Agenda di azioni per lo «sviluppo sostenibile del mondo» (Agenda 21) definita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, e nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.

3. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione e gli enti locali.

4. La salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e dei centri abitati, da attivarsi attraverso il Piano di bacino e un Programma di interventi finalizzati al riequilibrio e al risanamento di cui agli articoli 2 e 3, ha come obiettivi principali l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni erosivi, delle acque alte riducendo i livelli e le ampiezze di marea e dell'inquinamento in particolare attraverso i seguenti interventi prioritari e preliminari:

a) interventi integrati per *insulae* di innalzamento delle parti più basse del centro

storico e degli altri centri abitati dell'estuario, da attuare in connessione con la manutenzione urbana di cui al comma 8;

b) riduzione a livello normale, relativo all'equilibrio precedente agli scavi che hanno innescato i processi erosivi ancora in atto, dei fondali profondamente erosi dalle correnti nelle bocche di porto nonché nei canali di Malamocco, di San Niccolò e di Chioggia, assicurando la funzionalità dei canali di accesso alla portualità lagunare;

c) adeguamento, anche sperimentale, della configurazione dei moli ai fini di riequilibrio idraulico e fisico;

d) apertura delle valli da pesca all'espansione di marea, manutenzione della rete dei canali periferici del bacino lagunare;

e) consolidamento delle difese a mare, rafforzamento dei marginamenti urbani, ripascimento dei litorali in particolare attraverso opere nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti a mare;

f) interventi diffusi di innesco del ripristino morfologico dell'ecosistema lagunare;

g) progressiva estromissione del trasporto di prodotti petroliferi e suoi derivati dalla laguna;

h) risanamento delle acque della laguna e dei relativi fondali e sedimenti inquinati, e del bacino idrografico immediatamente sversante;

i) prevenzione dell'inquinamento atmosferico e idrico proveniente dalla zone produttive e la bonifica dei siti industriali più degradati;

l) regolamentazione della navigazione in laguna anche superando le competenze e le normative ordinarie per ridurre il moto ondoso e l'inquinamento attraverso la regolamentazione della velocità delle imbarcazioni della potenza e del tipo dei motori, del tipo di combustibili, della forma degli scafi;

m) opere di regolazione dei livelli di marea alle bocche di porto.

5. Il programma degli interventi dovrà comunque prevedere:

- a) interventi di approvvigionamento idrico;
- b) istituzione del parco della laguna di Venezia.

6. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* del comma 4 è di competenza del comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *m)* del comma 4 è di competenza dello Stato. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere *h)*, del comma 4 e *a)* del comma 5, è di competenza della regione Veneto, mentre l'esecuzione degli interventi previsti alla lettera *i)* del comma 4 è della provincia di Venezia, del comune di Venezia e degli altri comuni della conterminazione lagunare. In relazione all'obiettivo di cui alla lettera *e)* del comma 4, l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, nei Piani di bacini, nei piani stralcio e in ogni progetto e intervento, deve garantire il ripristino della portata dei sedimenti, interrotta dalle numerose opere che hanno alterato il regime fluviale.

7. All'attuazione della lettera *b)* del comma 5, il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto.

8. La valutazione dell'opportunità degli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto di cui alla lettera *m)* del comma 4 nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, è subordinata alla verifica e valutazione, da parte del Comitato di cui all'articolo 3, dei risultati ottenuti con la realizzazione delle opere prioritarie e preliminari di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, del comma 4, alla risultanza della valutazione di impatto ambientale del progetto e delle alternative possibili, all'adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere *h)* del comma 4 e *a)* del comma 5, alla preventiva verifica di un piano economico di disponibilità finanziaria temporalizzata, atti a garantire l'esecuzione degli interventi prioritari e preliminari e di tutti gli altri in-

terventi previsti dal Piano di bacino e dal Programma degli interventi, nonchè all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia ovvero della città metropolitana qualora costituita.

9. La manutenzione urbana della città, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali della città d'acqua, si attua attraverso un complesso di interventi quali:

a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, quali in particolare scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle pavimentazioni delle *insulae*;

b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico: università, USL, ex IPAB, fondazioni, enti religiosi previa convenzione con il comune di Venezia;

c) la predisposizione di un piano di sicurezza antincendio considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia;

d) i provvedimenti per ridurre il moto ondoso nei canali e rii navigabili e per ridurre l'inquinamento dei motori e dei combustibili;

e) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.

10. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), c), d), del comma 9 è di competenza del comune di Venezia, l'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera e) del comma 9 è di competenza dello Stato.

11. La rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della popolazione, e di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area veneziana si realizza attraverso:

a) un complesso di misure per incentivare la residenza nel centro storico veneziano consistente in contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato e per l'acquisto della prima casa, integrazione del canone di locazione per i redditi più bassi, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione da parte del comune di Venezia nel trasferimento di immobili ad uso residenziale, modalità di recupero delle unità immobiliari non utilizzate o utilizzabili a seguito di opere di restauro;

b) contributi per l'acquisizione di aree site nel comune di Venezia da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse ed eventuali bonifiche;

c) incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e private ecocompatibili localizzate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

d) contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività portuali ed intermodali dell'area veneziana;

e) contributi per il potenziamento del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare e la terraferma con priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità con il trasporto acquatico nella città insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra;

f) incentivi per lo sviluppo di attività economiche di acquacoltura e per la pesca in laguna e di produzioni agricole nelle isole;

g) incentivi per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico ed ecocompatibili.

12. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera *d)* del comma 11 è di competenza dello Stato in accordo con l'Autorità portuale di Venezia e con l'Azienda speciale per il porto di Chioggia. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere: *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)* del comma 10 è di competenza del comune di Venezia.

13. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera *f)* del comma 11 è di competenza della provincia di Venezia o della città metropolitana in accordo con i comuni di Venezia e Chioggia.

14. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 1, è quello rappresentato dai comuni della conterminazione lagunare comprendente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave.

15. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 4, lettere *f)*, *h)*, è quello rappresentato dal bacino idrografico immediatamente sversante in laguna.

16. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 9, e al comma 11, lettere *a)*, *c)*, ed *e)* è quello delimitato dalla conterminazione lagunare, mentre quello di cui al comma 4, lettere *b)*, *d)*, *f)* è esteso all'intero comune di Venezia.

17. Per gli interventi di competenza del comune di Chioggia, gli stanziamenti annui sono decisi dal Comitato di cui all'articolo 3, in base ai programmi predisposti dall'Ufficio di piano in accordo con il comune di Chioggia, e comunque per un valore non inferiore al 15 per cento dell'intero finanziamento previsto per gli interventi di cui al comma 9.

Art. 2.

(Bacino speciale integrato della laguna di Venezia)

1. È istituito ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazio-

ni, il bacino speciale integrato della laguna di Venezia comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante.

2. Il Comitato di cui all'articolo 3 individua la perimetrazione del bacino, avvalendosi dell'Ufficio di piano di cui all'articolo 4, e approva il relativo Piano di riequilibrio idromorfologico e di risanamento.

3. Il Piano di bacino è elaborato dall'Ufficio di piano di cui all'articolo 4, in collaborazione con la regione.

4. Il Piano di bacino è approvato dopo la pubblicazione e le controdeduzioni alle osservazioni.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)

1. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro per i beni e le attività culturali dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente e da un altro rappresentante della giunta regionale del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia ovvero dal sindaco della città metropolitana qualora costituita e dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. Il Presidente del Consiglio può delegare a presiedere il Comitato il sindaco di Venezia ovvero il sindaco della città metropolitana qualora costituita.

2. Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle Acque, che assicura, altresì, attraverso l'Ufficio di piano previsto dall'articolo 4, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

3. Al Comitato sono demandate l'adozione e l'approvazione del Piano del bacino integrato e l'approvazione dei Programmi triennali e annuali degli interventi di attuazione secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 4, l'indirizzo, il coordinamento ed il

controllo per l'attuazione degli interventi, nonchè la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con possibilità di revoca o poteri sostitutivi in caso di inadempienza.

4. Il Comitato trasmette al Parlamento, affinchè le competenti Commissioni possano esprimere il parere prima della data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sugli eventuali ritardi o difficoltà e sulle misure da adottare per superarli.

5. Il Comitato adotta un regolamento per il suo funzionamento.

Art. 4.

(Il Piano di bacino e il Programma degli interventi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato approva il Piano di bacino, da aggiornare ogni cinque anni, secondo le modalità di cui all'articolo 2 e approva il primo programma triennale e annuale degli interventi ad esso coerente e provvede alla ripartizione per priorità e per settori delle risorse disponibili.

2. Il Piano di bacino adottato è pubblicato il giorno stesso nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e nel Foglio annunci legali della provincia di Venezia, nonchè nell'albo pretorio dei comuni indicati all'articolo 1, comma 13. Entro sessanta giorni dal giorno della pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al piano che è successivamente approvato in via definitiva.

3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato approva gli indirizzi generali per la redazione del Piano di bacino e del programma degli interventi, nonchè il primo Programma annuale degli

interventi e provvede alla relativa ripartizione delle risorse.

4. È istituito presso il Magistrato alle acque l'Ufficio di piano che ha lo scopo di:

a) predisporre e aggiornare il Piano di bacino secondo le modalità di cui all'articolo 2;

b) predisporre e aggiornare periodicamente il programma degli interventi;

c) fissare i tempi di attuazione degli interventi in rapporto alle priorità decise dal Comitato di cui all'articolo 3, sulla base di programmi triennali di attuazione;

d) porre in essere studi, ricerche e sperimentazioni riguardanti le opere necessarie alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna nonché, nei casi in cui il Comitato lo ritenga necessario, di progettare parte delle opere individuate dal programma degli interventi;

e) provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati e della loro divulgazione al pubblico.

5. La pianta organica dell'Ufficio di piano è definita dal Comitato di cui all'articolo 3, e l'organico è reclutato attraverso appositi concorsi e/o il comando di personale qualificato proveniente dagli enti locali e di altri enti pubblici, nonché di esperti anche esterni alla pubblica amministrazione. La composizione dell'Ufficio dovrà comunque garantire le competenze disciplinari necessarie all'espletamento dei compiti definiti dalla presente legge; in ogni caso dovranno essere rappresentate le competenze pianificatorie, programmatiche, geomorfologiche e sedimentologiche, idrauliche, ecologiche, biologiche, botaniche, paesaggistiche, chimiche, tecnologiche, giuridiche e amministrative. A tal fine, viene in particolare conferito all'Ufficio di piano il personale del Magistrato alle Acque già addetto alla gestione delle leggi speciali per Venezia e il sistema informativo già predisposto per i dati e le elaborazioni sulla salvaguardia di Venezia e della laguna, e il personale e le attrezzature del sistema di coordinamento e di controllo del Ministero dell'ambiente di

cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.

6. L'Ufficio di piano è diretto da un coordinatore di grado dirigenziale di comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nominato dal Presidente del Consiglio d'intesa con il sindaco di Venezia e con il presidente della regione Veneto.

7. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

(Norme di attuazione)

1. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che ha abrogato la concessione unitaria, istituita in base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo disciplina entro un anno la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con il concessionario, e comunque sorti anteriormente al 31 maggio 1995.

2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettere *h*) e *i*) il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, è autorizzato ad emanare un decreto che riunifichi la disciplina regolamentare in materia, adeguandola alla legislazione vigente, fino alla emanazione del predetto decreto restano in vigore le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modificazioni, nonchè le ordinanze e i decreti in vigore.

3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettere c) e g), il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare un decreto in conformità con la normativa comunitaria sugli incentivi per le piccole e medie imprese.

4. Il Progetto integrato rii definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il «programma degli interventi integrati per il risanamento igienico edilizio della città di Venezia», sono parte integrante dei «Programmi degli interventi» di cui all'articolo 4 della presente legge.

5. Il Progetto per la valutazione e la gestione della sicurezza antincendio a Venezia, metodo griglie degli schemi di utilizzazione - programma Prometeo, predisposto dalla Commissione nominata dal Ministero dell'interno e il piano per la rete idrica antincendio del comune di Venezia sono parte integrante del «Programma degli interventi» di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Accordi di programma e conferenza dei servizi)

1. Qualora il Programma degli interventi richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente del Comitato di cui all'articolo 3, su richiesta di uno dei suoi componenti, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità il funzionamento e ogni altro adempimento connesso.

2. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato di cui all'articolo 3 di sottoporre l'ipotesi di ac-

cordo al Comitato stesso, per l'approvazione definitiva.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti preliminari ai componenti del comitato ed agli altri enti competenti a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

5. Il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro sessanta giorni dalla convocazione.

6. L'approvazione del progetto definitivo, assunta all'unanimità in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e comunque in osservanza di quanto previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

Art. 7.

(Disposizioni varie)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge i comuni della conterminazione lagunare che abbiano già adeguato la strumentazione urbanistica comunale al piano di area della laguna e dell'area veneta (PALAV), potranno informare la propria strumentazione urbanistica in conformità alla legislazione urbanistica ordinaria nazionale e regionale. Sino al completamento di tale adeguamento al PALAV da parte dei comuni, resta in vigore la commissione per la salvaguardia di Venezia.

2. Si delega il Governo all'emanazione di decreti legislativi secondo le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) emanazione di un'unica disciplina della circolazione sull'acqua e del traffico, nonchè delle relative autorizzazioni, nell'ambito della laguna di Venezia che persegua i seguenti obiettivi:

1) disciplinare ogni tipo di traffico con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi;

2) sottoporre alla navigazione interna ogni tipo di trasporto locale;

3) riservare ai comuni di Venezia e Chioggia la regolamentazione della circolazione nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano, secondo le rispettive competenze;

4) individuare un sistema di procedura informatica per la registrazione unica di tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella laguna di Venezia, nonchè un sistema di individuazione e rilevamento degli stessi, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;

5) disciplinare le materie inerenti requisiti, titoli professionali e patenti necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e in generale per la conduzione dei mezzi;

6) definire norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti;

7) individuare le infrazioni e le sanzioni, nonchè l'attribuzione a tutti gli organi di polizia della vigilanza nell'intero ambito lagunare;

8) definire una disciplina transitoria, in ordine ai titoli amministrativi e professionali per coloro che alla data del 1° gennaio 1997 esercitavano legittimamente servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea di persone o cose nelle acque dell'ambito lagunare;

9) disciplinare le attività di pesca nella laguna;

b) la sospensione ed il rilascio di immobili ad uso abitazione e la deroga alla normativa della regione Veneto relativa all'edilizia residenziale pubblica sugli alloggi finanziati con la legislazione speciale per Venezia;

c) la cessione demaniale di immobili e di aree ubicate all'interno della conterminazione lagunare e la possibilità che il comune di Venezia possa esercitare il diritto di prelazione sulle aree dismesse di Porto Marghera.

Art. 8.

(Finanziamento)

1. Per l'attuazione dei programmi di intervento di cui alla presente legge si provvede mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa di cui agli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 3.2.1.40 «Interventi per Venezia» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e 2.2.1.4 «Interventi per Venezia» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Gli enti competenti sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito o con istituzioni finanziarie comunitarie, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

Art. 9.

(Norme transitorie)

1. Sono abrogati:

a) la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni;

b) la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni;

c) la legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni;

d) la legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni;

e) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

f) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.

